



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:  
[REDACTED], in qualità di vedova del maresciallo dell'Esercito  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma,  
viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di  
Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] con il quale il Ministero della Difesa  
ha negato al coniuge della ricorrente il riconoscimento di infermità  
dipendente da causa di servizio e l'equo indennizzo per la seguente  
patologia "microcitoma polmonare";

dei relativi pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Al primo maresciallo dell'Esercito [REDACTED], dopo aver svolto diverse missioni all'estero, in particolare in Somalia e Kosovo, è stato diagnosticato un microcitoma polmonare con metastasi epatiche e cerebrali.

Per tale patologia ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

Con parere n. [REDACTED] del [REDACTED], ribadito con parere n. [REDACTED] del [REDACTED] (reso a seguito delle osservazioni medico legali di parte ricorrente al primo parere) il Comitato di verifica per le Cause di Servizio non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della stessa patologia.

Di conseguenza il Ministero della Difesa ha adottato il provvedimento di rigetto gravato dalla vedova del maresciallo Verde (decreto n. [REDACTED]) nel frattempo deceduto.

Nel ricorso sono stati dunque prospettati i seguenti motivi di censura:

- eccesso di potere per erronea interpretazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, incongruità, illogicità. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, insufficienza della motivazione e contraddittorietà.

La patologia tumorale del maresciallo [REDACTED] andrebbe ricollegata, soprattutto in relazione alla missione in Kosovo, all'ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dall'esplosione delle munizioni utilizzate, in particolare di quelle ad uranio impoverito.

L'Amministrazione intimata non avrebbe tenuto conto di tale evenienza, evidenziata peraltro in diversi studi internazionali.

Le Amministrazioni interessate si sono costituite in giudizio e per ultimo hanno depositato una memoria il [REDACTED].

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del [REDACTED].

2. Il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Il contatto durante lo svolgimento della missione in Kosovo con sostanze altamente tossiche, residuati di esplosioni del materiale bellico (comprese munizioni di uranio impoverito) utilizzato nelle zone della ex Jugoslavia, appare elemento idoneo all'insorgenza della patologia per la quale parte ricorrente chiede il riconoscimento della causa di servizio.

Comunque tale contatto costituisce quantomeno una circostanza che impone all'Amministrazione un adeguato compendio motivazionale per l'assunzione delle determinazioni di diniego.

In altre parole, l'Amministrazione ha un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di Verifica si limita a rigettare l'istanza in quanto non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione o precedenti di servizio comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinaria

Nel caso di specie il Comitato ha poi aggiunto che la causa della patologia sofferta dal maresciallo ██████████ potesse essere genericamente ricondotta al fatto che lo stesso fumava.

Ma nessuna indicazione è stata tuttavia fornita in ordine alle risultanze della relazione della ██████████ (depositata agli atti del giudizio il ██████████) in ordine alla presenza nei reparti istologici del *de cuius* di particolato di metalli pesanti analoghi a quelli utilizzati nel materiale di munizionamento.

Il parere in questione risulta perciò quantomeno inficiato dal lamentato difetto di motivazione, carenza che è particolarmente grave dato che la correlazione tra alcune patologie tumorali e l'esposizione a polveri di minerali pesanti o uranio impoverito, è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali, tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del "rischio specifico" correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già

con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

D'altra parte, il riconoscimento della causa di servizio in questione non richiede quel grado di certezza di dimostrazione del nesso causale dall'Amministrazione preteso, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, è proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto elemento dirimente.

Per questo, cioè per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034).

In tale prospettiva è stato ritenuto che il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è

l'Amministrazione che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dunque accolto, essendo fondato il prospettato difetto di motivazione degli atti impugnati. Per l'effetto gli stessi atti vanno quindi annullati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'intimata amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.